

Comune di Tarantasca (Cuneo)

**VARIANTE PARZIALE N. 18 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 e 7 - L.R. N. 56/77 e s.m.i. - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con delibera C.C. n. 7 del 22/03/2024 veniva adottato il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 18 al P.R.G.C., ai sensi del 5° Comma dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i..
- Che il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 18 ai sensi dei 5° e 6° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. è stato predisposto con lo scopo di introdurre modifiche di normativa e modifiche cartografiche che interessavano il solo territorio comunale e che non modificavano l'impianto strutturale del P.R.G.C. e né le modificazioni introdotte in sede di approvazione.
- Che la Variante Parziale n. 18 veniva assoggettata al procedimento di Valutazione Ambientale, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità contemporaneamente all'adozione del Progetto Preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, per cui il Progetto Preliminare adottato, conteneva la "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale – Relazione Tecnica" e veniva inviato ai soggetti con competenza ambientale (Settore competente della Provincia di Cuneo, ASL.CN1, ed ARPA PIEMONTE) ed all'Organo Tecnico Comunale per richiedere il parere ambientale ai sensi del comma 2 – Art 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di verificare l'assoggettabilità o meno della Variante al procedimento di V.A.S.
- Che il Comune, in base ai pareri-contributi della Provincia, dell'ASL-CN1 e dell'ARPA, ha deciso, con parere dell'Organo Tecnico Comunale, l'esclusione dalla procedura di V.A.S., conformemente a quanto riportato nei suddetti pareri.
- Che il Progetto Preliminare di Variante Parziale n.18 e la D.C.C di adozione n. 7 in data 22/03/2024, sono stati inviati alla Provincia di Cuneo (Prot. di arrivo n. 27876 del 03/04/2024). La Provincia doveva esprimere il proprio parere di compatibilità con Determina Dirigenziale entro il 03/05/2024. La Provincia di Cuneo, con Determina Dirigenziale n. 685 del 02/05/2024, ha espresso, sia il parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e sia il parere ambientale circa l'esclusione dal processo di V.A.S., con le relative Osservazioni.
- Che il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 18 e la D.C.C. n. 7 del 22.03.2024, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 29/03/2024 al 28/04/2024; le relative osservazioni potevano essere presentate dal 13/04/2024 al 28/04/2024. Non sono pervenute, nei tempi previsti, osservazioni da parte di privati.
- Che le osservazioni, sia di natura ambientale che di natura urbanistica, sono state inserite dalla Provincia nella Determina Dirigenziale n. 685 del 02/05/2024. Le osservazioni di natura ambientale dell'ASL-CN1e dell'ARPA, sono state inserite nel relativo parere-contributo ambientale. Tutte le osservazioni sono state riportate nelle "Relazione sulle Osservazioni al Progetto Preliminare di Variante Parziale" facente parte degli atti di Progetto Definitivo, nella

quale sono elencate le motivazioni circa la loro accettazione totale o parziale e circa il loro rigetto.

Che gli oggetti di Variante Parziale n. 18 sono quelli del Progetto Preliminare, ossia sono i seguenti:

- 1) Individuazione dell'area di superficie mq. 320, compresa nell'area di destinazione residenziale in attuazione (A.E.A<sub>3</sub>) di Frazione S. Chiaffredo, fra Via del Giogo e Via Comunale Antica di Cuneo, in passato "Area a Verde Pubblico", in ambito di P.E.C. ormai ultimato, ceduta dal Comune all'attuale Proprietario con la Variante Parziale n. 15 (vigente con D.C.C. del 23/02/2022), al fine di realizzare una piscina privata (già ultimata), nella quale area, ora è consentita l'edificazione di basso fabbricato uso tecnologico per l'impianto piscina, sul lato Ovest, ad una distanza di mt. 7,00 dal confine della Via Antica di Cuneo. Modifica alla TAV. 8/VP<sub>17</sub> "Assetto della Frazione S. Chiaffredo (1/2000), ora TAV. 8/VP<sub>18</sub>, per segnalare l'ambito dell'area ceduta, ed integrazione dell'Art. 15 "Aree di Espansione Residenziale in Attuazione A.E.A" NTA, al fine di consentire l'intervento.
- 2) Estensione dell'ambito di P.E.C. dell'Area Produttiva P.N. 3 di Fraz. S. Chiaffredo, con una maggiore Superficie Territoriale di mq. 2909 del lotto al F. 10 – mappale 616 e 615 (ubicato di fronte alla S.P. n. 589) sul quale, con la Variante Parziale n. 14, era consentito con P. di C. diretto, la realizzazione di "Stazione di Servizio per la vendita carburanti", retta dall'apposito Art. 23 "Area per Stazione di Servizio (vendita carburante)" NTA e dalla relativa Tabella di Zone n. 66/VP<sub>14</sub>. Conferma dell'ambito di P.E.C. dell'Area P.N.<sub>3</sub>, esteso all'intero ambito, già vigente prima della Variante Parziale n. 14 (D.C.C. n. 26 del 31/08/18) di Superficie Territoriale mq. 28.121; modifica all'Art. 20 "Area destinata ad insediamenti produttivi e commerciali di nuovo impianto (PN)", al fine di lasciare la possibilità di un'eventuale destinazione di una porzione di area, di fronte alla S.P. n. 589, a distribuzione carburante oppure a autolavaggio, e modifica della vigente TAV. 8/VP<sub>17</sub> "Assetto della Frazione S. Chiaffredo", ora TAV. 8/VP<sub>18</sub>, per segnalare il nuovo ambito di P.E.C. Modifica della Tab. n. 66/VP<sub>14</sub> dell'Area del Distributore e modifica dell'Art. 23 N.T.A., reggente l'Area di Servizio (distributore di carburante).
- 3) Integrazione normativa all'Art. 18 "Aree a destinazione produttiva esistente che si riconfermano" al fine di consentire, per l'Area P.E.<sub>4</sub>, localizzata in adiacenza alla rotonda fra la S.P. n. 25 e la S.P. n. 188, a causa di cessazione dell'attività artigianale insediata della Ditta Merlo Gianmario e Bruno (proprietari dell'intera area), l'insediamento, oltre che di nuove attività artigianali e commerciali al dettaglio di cui all'Art. 43 "Insediamenti Commerciali", come già specificato nella Variante Parziale n. 15 approvata con D.C.C. del 23/02/2022, anche tutte le attività consentite al 2° comma dell'Art. 17 "Aree per insediamenti produttivi (P.E. – P.C. – P.N. – P.N.A. – A.C.), ossia in generale, l'installazione di laboratori di ricerca e analisi, di magazzini, di depositi, di rimesse, di uffici, di padiglioni per esposizione prodotti, nonché attrezzature per l'attività ricreativa e socio-culturale degli addetti" e, più in particolare, attività commerciali di servizi tipo ambulatorio o poliambulatorio medico, come definiti dal Testo Unico - Leggi Sanitarie - che lo qualifica come Struttura Sanitaria aperta al pubblico, dotata di organizzazione di uomini e mezzi (al contrario del semplice Studio Medico singolo o di più medici che svolgono la loro professione), di Strutture Sportive di palestra (che non siano associazioni sportive) per lo svolgimento di sola attività ginnico-sportive, oppure anche dotate di locali sauna, bagno turco, lampade abbronzanti, massaggi e/o trattamenti estetici, ed attività "direzionali, quali sedi direttive e gestionali di Agenzie, di Aziende Private, di attività bancarie, di assicurazioni e servizi finanziari".

Per dette superfici commerciali dovranno essere reperite, ai sensi del 3° comma – Art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i., la dotazione minima di spazi di servizio, nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.

- 4) Stralcio di una porzione di superficie fondiaria di mq. 2.200 di “Area a destinazione produttiva esistente che si conferma (P.E.<sub>9</sub>)”, in località Frazione di S. Chiaffredo, in adiacenza all’Area Residenziale R.C.<sub>16</sub> ed alla S.P. n. 589, (retta dall’Art. 18 N.T.A.), a catasto al F. 10-mappali 96,97 e 570, porzione già edificata da fabbricato di abitazione e fabbricato capannone già esistenti e cartografati sulla Tavola 8/V<sub>1</sub>A “Assetto della Frazione San Chiaffredo (1:2000)” della Variante Generale n. 1 vigente con D.G.R. n. 18-6765 del 29/07/02 ed aggiornata al 30/10/1999, e conversione della porzione in “Area Residenziale Esistente e di Completamento (R.C. 16), su richiesta del Proprietario. Su detta porzione, per il fabbricato di abitazione, è consentito l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, come definito all’Art. 33 “definizioni edilizie – Tipi di Intervento” N.T.A. vigenti, recuperando l’intera cubatura abitativa esistente (oltre l’aumento consentito del 20%), e per il fabbricato ex produttivo è consentito l’intervento di demolizione e successiva ricostruzione per residenza, anche con sagoma planimetrica e prospettiva diverse della cubatura esistente di mc. 2.350. Le cubature preesistenti dovranno essere certificate da apposito rilievo, al momento della richiesta del Permesso di Costruire. Modifica alla vigente TAV. 8/VP<sub>17</sub> “Assetto della Frazione San Chiaffredo (1:2000)”, ora TAV. 8/VP<sub>18</sub> di Variante Parziale n. 18; all’Art. 13 “Aree Residenziali Esistenti e di Completamento”, N.T.A. vigenti; alla vigente Tabella di Zona n. 18 dell’Area R.C. 16 (ora Tab. n. 18/VP<sub>18</sub>) ed alla vigente Tab. n. 44/VP<sub>2</sub> dell’Area Produttiva P.E.<sub>9</sub>, ora Tab. n. 44/VP<sub>18</sub>. Al fine della verifica del parametro lett e), quinto comma Art.17 L.R. 56/77 e s.m.i., la cubatura residenziale preesistente non costituisce maggiorazione della Capacità Residenziale Globale Teorica di P.R.G.C. vigente, in quanto già computata nella Capacità Teorica della Variante Generale n. 1, essendo già esistente in data 30/10/99, mentre la cubatura residenziale in maggiorazione per mc. 2350, costituisce aumento della Capacità Residenziale. La verifica del parametro lett. e) è esplicitata al successivo Oggetto n. 5 di Variante Parziale. Conferma delle indicazioni di tutela ambientale e paesaggistica di cui all’Art. 6 N.T.A. ed introduzione all’Art. 13 N.T.A. di norma di rimando per l’applicazione delle norme di mitigazione ambientale, di cui agli ultimi commi dell’Art. 24 “Aree Agricole”.
- 5) Nuova previsione di “Area di Espansione Residenziale (A.E.<sub>8</sub>) nel Capoluogo, ubicata su terreni compresi fra Via Pietro Bellino, la S.P. n. 25 e la Via S. Sebastiano e comprendente anche i terreni dell’Area Produttiva P.N.<sub>1</sub> adiacente a Via S. Sebastiano. La Superficie Territoriale dell’ambito dell’Area A.E.<sub>8</sub> di mq. 13.065, per una nuova cubatura edificabile di (13.065 x 0,70 mc/mq.) = mc. 9.145, è localizzata in aree urbanizzate, contigue ad aree edificate e comprese in Centro Abitato vigente con il D.P.R. 495/92, il cui limite è individuato all’innesto di Via Bellino con la S.P. n. 25. L’Area Produttiva P.N.<sub>1</sub> ed il suo ambito di Atto di Impegno Unilaterale, sono stati ridotti con la presente Variante Parziale, in Superficie Territoriale per mq. 2.340, ricompresa ora in Area A.E.<sub>8</sub>, in quanto allo stato di fatto, non è mai stata interessata dalla presentazione dell’Atto di Impegno, e quindi, mai interessata da alcun intervento edilizio. La nuova maggior cubatura di mc 9.145, insieme alla nuova cubatura prevista al precedente Oggetto n. 4 (+mc. 2.350), per un totale di mc. 11.495, è compensata dalla cubatura in riduzione parcheggiata dalla precedente Variante Parziale n. 17 pari a mc. – 11.737. La verifica favorevole del parametro lett. e) – 5° comma – Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., è espletata al presente Oggetto n. 5 di Variante Parziale. L’attuazione dell’Area A.E.<sub>8</sub> dovrà avvenire tramite P.E.C. esteso all’intera Area, che dovrà prevedere l’allargamento della Via S. Sebastiano, come evidenziato in cartografia, ed alla realizzazione dei marciapiedi su Via S. Sebastiano, da concordarsi in posizione ed in larghezza con il Comune, senza scomputo di oneri; dovrà prevedere e realizzare e cedere al Comune gratuitamente, l’Area Parcheggio Pubblico e Verde Pubblico, in ragione di

mq. 15,00 per abitante insediato, secondo l'indice di occupazione reale previsto dalla vigente Variante Generale n. 1, pari a 150 mc/ab., e dovrà allacciarsi alle opere di urbanizzazione primaria esistenti ai margini (impianto di illuminazione, rete acquedottistica, rete fognante, ecc.) ed inoltre il P.E.C. non dovrà prevedere un altro accesso dalla S.P. n. 25, ma utilizzare la Via S. Sebastiano, adeguando l'attuale innesto, secondo le direttive dell'U.T.Provinciale. In sede di P.E.C., il soggetto attuatore dovrà anche concordare con il Comune, la migliore posizione planimetrica delle Aree Pubbliche (Parcheggi e Verde), dovrà concordare le larghezze delle strade di penetrazione perpendicolari a Via S. Sebastiano e gli eventuali marciapiedi, se necessari.

Modifica alla TAV. 7/VP<sub>17</sub> "Assetto del Capoluogo (1:2000)", ora TAV. 7/VP<sub>18</sub>, sia per segnalare la nuova Area A.E.<sub>8</sub>, e sia per segnalare la riduzione dell'estensione dell'Area P.N.<sub>1</sub>; integrazione all'14 N.T.A. relativo alle Aree A.E.; introduzione della nuova Tabella di Zona n. 31 quarter/VP<sub>18</sub> dell'Area A.E.<sub>8</sub>; modifica dell'Art. 20 relativo all'Area P.N.<sub>1</sub> e modifica alla Tab. di Zona n. 58/VP<sub>3</sub> (ora Tab. n. 58/VP<sub>18</sub>) dell'Area P.N.<sub>1</sub>.

Conferma delle indicazioni di tutela ambientale e paesaggistica di cui all'Art. 6 N.T.A. ed introduzione all'Art. 14 di norma di rimando per l'applicazione delle norme di mitigazione, di cui agli ultimi due commi dell'Art. 24 "Aree Agricole". È stata introdotta la compensazione per il nuovo consumo del suolo.

Premesso, ancora, che:

- La Variante Parziale n. 18, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (capitolo 4), è da ritenersi "parziale" ai sensi dell'Art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:
  - lett. a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione in sede di approvazione;
  - lett. b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - lett. c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
  - lett. d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
  - lett. e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
  - lett. f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - lett. g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
  - lett. h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Generale n. 1 vigente con D.G.R. n. 18-6765 del 29.07.2002) è la seguente:

| Verifica richiesta alla normativa   | Riferimento normativo               | Dato numerico |
|---|-------------------------------------|---------------|
| Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Generale n. 1 | Art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. | abitanti 3031 |

**- La VERIFICA DELLA DIMINUZIONE della Capacità Residenziale Globale della Variante Generale n. 1, per l'intero iter di validità della stessa, e la VERIFICA del parametro lett. e) del 5° comma, Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., è la seguente:**

- a) Le Varianti Parziali 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 vigenti, non hanno modificato la Capacità Globale Volumetrica Residenziale della Variante Generale n. 1 approvata con D.G.R. n. 18-6765 del 29/07/2022;
- b) La Variante Parziale n. 2 approvata ha ridotto la cubatura residenziale (Oggetto 3), di mc. 3.344 ed ha aumentato la cubatura residenziale (Oggetto 4) di mq. 2.490 ed aumentato la cubatura residenziale (Oggetto 5) di mc. 816: in totale maggiorazione di mc. 3.306 prevedendo una diminuzione di: - mc. 38
- c) La Variante Parziale n. 5, approvata ha aumentato la cubatura residenziale (Oggetto 9) per nuova Area A.E.6 di mc. + 6.622; ha ridotto la cubatura (Oggetto n. 9) di mc. - 825; (Oggetto n. 1) di - mc. 1.716; (Oggetto n. 5) di mc. - 2.644; (Oggetto n. 5) di mc. - 2.036; (Oggetto n. 9) di mc. - 543 ed ha aumentato la cubatura residenziale (Oggetto 3) di mc. + 1.142, per cui il totale, fra aumento e riduzione è risultato: 0000
- d) La Variante Parziale n. 10 approvata ha aumentato la cubatura residenziale (Oggetto n. 8) di mc. + 322 ed ha diminuito la cubatura residenziale (sempre all'Oggetto 8) di mc. - 322, per cui il totale è risultato: 0000
- e) La presente Variante Parziale n. 17 ha aumentato la cubatura residenziale (Oggetto n. 5) di mc. 3.195; all'(Oggetto n. 6) di mc. +2.250; all'(Oggetto n.7) di mc. +3.880; all' (Oggetto 8) di mc. 3.584, per il risultato totale è: +mc. 12.909
- f) La presente Variante Parziale n. 17 ha diminuito la cubatura residenziale per stralcio di porzione dell' Area Residenziale A.E.5 (Oggetto n. 9) di -mc 24.608
- g) La presente Variante Parziale n. 18 ha aumentato la cubatura residenziale all'Oggetto n. 4 (+ mc. 2.350) e all'Oggetto n. 5 (+ mc. 9.145), in totale +mc. 11.495
- TOTALE DIMINUZIONE -mc 242**

**h) Si certifica che la Capacità Globale Volumetrica è diminuita di mc. 242, per cui, con la Variante Parziale n. 18, è diminuita la Capacità Globale Residenziale Teorica prevista dalla Variante Generale n. 1, in numero di abitanti 3031 e perciò, si certifica il rispetto del parametro lett. e) – 5° comma, Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. Detta cubatura di mc. 242 viene “parcheggiata” ed il Comune la potrà utilizzare per altre nuove previsioni edificatorie di Aree Residenziali.**

**- LA VERIFICA DEI PARAMETRI c) e d) del 5° comma – Art. 17 - L.R. 56/77 e s.m.i. per l'intera validità della Variante Generale n. 1, è la seguente:**

- a) Abitanti teorici previsti dalla Variante Generale n. 1 n. 3.031
- b) Diminuzioni o aumenti consentiti:  $3.031 \times 0,50 \text{ mq/ab} =$  mq. 1.515
- c) Dalla Variante Generale n. 1 risulta la quantità complessiva di spazi pubblici: mq. 96.678
- d) Gli aumenti o riduzioni dalle Varianti Parziali risulta:
- stralcio spazio pubblico con V.P. n. 3 - mq. 300
  - nuovo spazio pubblico con modifica che non costituisce Variante + mq. 855
  - nuovi spazi pubblici con Variante Parziale n. 5 + mq. 710
  - nuovi spazi pubblici con Variante Parziale n. 7 + mq. 240

|  |                           |
|--|---------------------------|
| e) Stralcio Spazio Pubblico con Variante Parziale n. 15  | - mq. 320                 |
| f) - Stralcio Spazio Pubblico con Variante Parziale n. 16 (Ogg. N. 2)  | - mq. 270                 |
| g) - Stralcio di Spazi Pubblici (P) e (V) con la presente Variante (Ogg. 9) per stralcio parte Area A.E. <sub>5</sub>  | - mq. 3.360               |
| - Nuovi Spazi Pubblici per la parte di Area A.E. <sub>5</sub> mantenuta (cubatura mc. 8056 – abitanti n. 54x25 mq/ab.) | + mq. 1.350               |
| - Nuovi Spazi Pubblici (P) e (V) per nuovo Lotto (Ogg. 6) (cubatura mc. 2.250; abitanti n. 15x8,50 mq/ab.)             | + mq. 128                 |
| - Nuovi Spazi Pubblici (P) e (V) per nuova Area A.E. <sub>7</sub> (Ogg. 8) (cubatura mc. 3584; 24x25 mc/ab)            | + mq. 600                 |
| h) - Nuovi Spazi Pubblici per nuova Area A.E. <sub>8</sub> (Ogg. 5) (cubatura mc. 9.145 (abitanti 61x28)               | + mq. 1.525               |
| <b><u>TOTALE SPAZI PUBBLICI AUMENTATI</u></b>  | <b><u>+ mq. 1.158</u></b> |

che è inferiore all' aumento consentito di mq. 1.515.

**h) Si certifica il rispetto dei parametri lett. c) e d) del 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. per l'intero iter di validità della Variante Generale n. 1.**

- Ritenuto che gli atti tecnici e le motivazioni riportate corrispondono alla volontà espressa dal Comune nell'interesse pubblico generale;
- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi di Legge;
- Si assentano i Consiglieri per conflitto di interessi;

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

A conclusione di generale discussione,

Con voti n. \_\_\_ favorevoli, n. \_\_\_ contrari e n. \_\_\_ astenuti resi per alzata di mano su n. \_\_\_ presenti e votanti,

**DELIBERA**

- 1) Di considerare “il premesso”, il “ritenuto” ed il “premessso ancora che” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la “Relazione sulle Osservazioni al Progetto Preliminare di Variante Parziale”, nel testo formulato dai Redattori che si condivide.
- 3) Di approvare, ai sensi dell'Art. 17 – commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatta dall'Ing. DARDO MANLIO e dall'Arch. SILVIA OBERTO, costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione Illustrativa;
  - Relazione sulle Osservazioni al Progetto Preliminare di Variante Parziale;

- Norme Tecniche di Attuazione – ARTICOLI MODIFICATI;

- |                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| TAV. 6/VP <sub>18</sub> | Planimetria di Progetto I<br>Assetto del territorio Comunale - Vincoli | scala 1:5.000 |
| TAV. 7/VP <sub>18</sub> | Planimetria di Progetto II<br>Assetto del Capoluogo                    | scala 1:2000  |
| TAV. 8/VP <sub>18</sub> | Planimetria di Progetto III<br>Assetto della Frazione S. Chiaffredo    | scala 1:2.000 |
- 4) Di dare atto che la “Relazione sulle Osservazioni” comprende in allegato le Tavole Schematiche delle Urbanizzazioni Primarie Esistenti (fornite dal Comune), in quanto gli oggetti di Variante contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i..
  - 5) Di dare atto che gli ambiti e gli oggetti di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione Illustrativa e come riportato nella Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale – Relazione Tecnica.
  - 6) Di dichiarare che agli effetti del D.P.G.R. 22/03/2019 n. 4/R, la presente Variante è coerente con il dettato normativo del Piano Paesaggistico Regionale, come risulta dall’apposito Capitolo della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale – Relazione Tecnica.
  - 7) Di dichiarare che, per quanto a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
  - 8) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 18 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato da questo Consiglio con Deliberazione n. 11 del 31/04/2004, come riportato nella Relazione Illustrativa al paragrafo 5.
  - 9) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con gli studi geologici e geomorfologici vigenti come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
  - 10) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità a V.A.S.” svolgendo la fase di verifica contemporaneamente all’adozione del presente Progetto Preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, e di dare atto che la Delibera di Adozione e gli Atti Tecnici sono inviati agli Enti Competenti (Provincia, ASL-CN1 ed ARPA) e che i suddetti Soggetti hanno espresso parere che la Variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S. con prescrizioni ed indicazioni che sono state accettate, come risulta dalla “Relazione sulle Osservazioni al Progetto Preliminare di Variante Parziale”.
  - 11) Di dare atto che l’Organo Tecnico Comunale ha espresso il proprio parere favorevole che la Variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S.
  - 12) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Provinciale di Protezione Civile, come risulta al Capitolo 8 della Relazione Illustrativa.
  - 13) Di incaricare il Responsabile di inviare entro 10 giorni dall’esecutività della presente Delibera, la Delibera stessa e gli Atti Tecnici, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte per la

successiva archiviazione.

- 14) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 18 entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per estratto sul B.U.R. Regionale.